

1

Pronto su 16,55



Ordine del giorno: Chiusura camera di sicurezza all'interno della caserma della Polizia Municipale

Premesso che all'interno della nuova caserma della Polizia Municipale nell'edificio della "Sesta Porta" è stata realizzata una camera di sicurezza.

Tenuto del sopralluogo svolto dalla Seconda Commissione di Controllo e Garanzia lo scorso 23 gennaio presso i locali adibiti a camera di sicurezza, nel corso del quale sono state riscontrare diverse criticità poiché all'interno del locale sono presenti numerosi oggetti che potrebbero indurre a gesti di auto ed etero lesionismo da parte dei detenuti.

Visto che in data 5 febbraio 2015, personale della UF IgienePubblica e Nutrizione, a seguito della segnalazione fatta dal gruppo consiliare Una Città in Comune-PRC, ha effettuato un sopralluogo presso la camera di sicurezza in oggetto confermando i rilievi denunciati e indicando la necessità di interventi strutturali per l'adeguamento di questo locale ad oggi non a norma.

Preso atto che in merito alla camera di sicurezza la Seconda Commissione di Controllo e Garanzia ha rilevato che è stata realizzata in maniera difforme dalla pianta inviata dall'ingegner Fiorindi alla stessa commissione in data 5 febbraio 2014

Tenuto conto che in un'audizione di fronte alla Commissione giustizia del Senato del 4.1.2012 il vice direttore generale della P.S., prefetto Cirillo, ha specificato che le camere di sicurezza esistenti sono di pertinenza della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, precisando che il minor numero gestito da quest'ultima è riconducibile «alla missione istituzionale alla stessa demandata».

Considerato che la Polizia municipale può svolgere funzioni di polizia giudiziaria se si trova in una situazione in cui si ravvisa la fattispecie di un reato ma non è questa la «missione istituzionale alla stessa demandata», tant'è che il Prefetto Cirillo non cita la Polizia Municipale nella disamina delle problematiche apportate dalla nuova disciplina.

Considerato che solo pochissimi Comuni italiani hanno istituito camere di sicurezza presso le proprie Polizie municipali.

Tenuto conto del fatto che l'istituzione della camera di sicurezza significherebbe un aumento delle spese del Comune e dei costi che ricadono sui cittadini, dato che i finanziamenti previsti dal capitolo 2554 (spese per il vitto dei detenuti nelle camere di sicurezza) e dal capitolo 2624/19 (spese per le pulizie) del decreto, che peraltro risultavano essere già insufficienti nel 2012 sono destinati, secondo l'art. 2 comma 2 del decreto, solo al Dipartimento per la pubblica sicurezza; tale articolo consente infatti l'utilizzo dei risparmi di spesa sui capitoli di bilancio dell'amministrazione penitenziaria, attraverso il trasferimento degli stessi capitoli al Dipartimento per la pubblica sicurezza sul quale gravano il mantenimento delle camere di sicurezza, le spese per le pulizie e il vitto delle persone arrestate.

Considerato che l'istituzione delle camere di sicurezza costituisce uno stravolgimento della funzione della Polizia Municipale, un aggravio del carico di lavoro del personale e la sottrazione degli stessi ai compiti deputati infatti: a) le camere di sicurezza possono essere ubicate solo negli uffici e nei reparti che prevedono la vigilanza dell'arco delle 24 ore e che rispondano ai requisiti minimi previsti dalle vigenti disposizioni anche interne, relative anche alle raccomandazioni del

Comitato europeo per la prevenzione della tortura; b) il decreto prevede che il personale di polizia che deve provvedere alla vigilanza e al controllo delle persone arrestate presso ogni camera di sicurezza è di 10 operatori nell'arco delle 24 ore e precisa che tali operatori, pur non essendo adibiti in maniera esclusiva ai compiti connessi alla custodia, sono però vincolati alla permanenza nella struttura con l'esclusione di ogni loro impiego esterno con particolare riferimento al controllo del territorio; c) qualsiasi esigenza della persona arrestata, dal vitto alle funzioni fisiologiche, richiede la vigilanza e l'assistenza delle Forze di polizia; d) ai sensi dell'art. 67 bis della l. 26 luglio 1975 n. 354, legge sull'ordinamento penitenziario, anche alle camere di sicurezza è esteso il diritto di visita senza autorizzazione a consiglieri regionali, parlamentari etc. e il personale deve sempre essere disponibile per l'accompagnamento.

Il Consiglio Comunale ritiene

non opportuna la decisione di attivare una camera di sicurezza all'interno della nuova caserma della Polizia Municipale;

e impegna il sindaco e la giunta, anche alla luce dei rilievi emersi rispetto alla realizzazione di questa struttura, a dare immediate disposizioni affinché i locali ad oggi adibiti a camera di sicurezza non vengano utilizzati per tale funzione, e siano riutilizzati ad uso ufficio.

Frazer Auta
Umano R...